REGOLAMENTO (CEE) N. 3433/81 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 1981

recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81, per quanto riguarda le importazioni di conserve di funghi coltivati originari di paesi terzi, e recante modifica del regolamento (CEE) n. 950/68, relativo alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1118/81 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di conserve di funghi coltivati [3], in particolare l'articolo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81, il quantitativo da importare senza riscossione dell'importo supplementare deve essere ripartito ogni anno tra i paesi fornitori, tenendo conto delle correnti di scambio tradizionali e dei nuovi fornitori ; che occorre ripartire tale quantitativo per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982,

considerando che, potendo la Commissione ricevere dati ulteriori sulle importazioni effettuate durante un certo periodo dell'anno, è necessario prevedere la possibilità di procedere, in base a detti dati, ad una eventuale revisione dei quantitativi fissati ;

considerando che, per un'applicazione uniforme del presente regolamento è necessario definire ciò che si debba intendere, nell'ambito del regolamento medesimo, per « funghi coltivati » ;

considerando che la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene riportata nella tariffa doganale comune ; che occorre quindi modificare la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3300/81 [5] ;

considerando che, ai fini di una corretta utilizzazione delle quote assegnate agli Stati membri, è opportuno disporre che questi ultimi applichino il regime dei titoli d'importazione in base alle norme definite all'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione [6], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2646/81 [7] ;

considerando che, per poter esercitare un controllo sui quantitativi importati nei limiti delle quote assegnate agli Stati membri per determinati paesi d'origine, è opportuno subordinare l'immissione in libera pratica di tali quantitativi alla presentazione di una prova dell'origine ;

considerando che, per facilitare la riscossione dell'importo supplementare, è d'uopo precisare i dati che devono figurare nei titoli d'importazione rilasciati per i quantitativi eccedenti quelli che possono essere importati in franchigia da tale importo, nonché le necessarie formalità amministrative ;

considerando che, ai fini di una corretta applicazione del regime istituito dal presente regolamento, l'articolo 3 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2104/75 della Commissione [8], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3202/80 [9], devrebbe essere dichiarato inapplicabile ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il quantitativo fissato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 è ripartito tra gli Stati membri ed i paesi fornitori, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982, come sotto indicato :

[1] GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
[2] GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 10.
[3] GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.
[4] GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.
[5] GU n. L 335 del 23. 11. 1981, pag. 1.
[6] GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.
[7] GU n. L 259 del 12. 9. 1981, pag. 10.
[8] GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 20.
[9] GU n. L 333 dell'11. 12. 1980, pag. 17.

(in tonnellate peso netto)

Paesi importatori \ Paesi d'origine	Cina	Corea	Taiwan	Hong Kong	Spagna	Altri
Belgio Lussemburgo	278	—	10	—	12	—
Danimarca	536	20	—	—	—	—
Germania	24 065	5 331	891	430	1 014	1 514
Grecia	7	7	108	—	60	54
Francia	2	—	6	—	—	8
Irlanda	—	—	—	—	—	—
Italia	3	—	4	—	—	11
Paesi Bassi	62	50	13	—	—	—
Regno Unito	124	22	104	4	—	—

I quantitativi sopra indicati possono essere riveduti in base ai dati concernenti i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli sino al 30 settembre 1982, al fine di determinare i quantitativi che restano ancora da importare nel 1982.

Articolo 2

Per funghi coltivati ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1796/81, si intendono i funghi appartenenti alle specie elencate nell'allegato I.

Articolo 3

La tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 è modificata conformemente all'allegato II.

Articolo 4

1. L'immissione in libera pratica dei quantitativi di funghi ripartiti all'articolo 1, originari della Repubblica popolare cinese, della Corea e di Taiwan, è subordinata alla presentazione di un certificato conforme al modello riprodotto nell'allegato III, rilasciato dalle autorità competenti specificate nell'allegato IV e indicante la Comunità come luogo di destinazione.

2. L'immissione in libera pratica dei quantitativi fissati per i funghi originari di paesi diversi da quelli precisati al paragrafo 1 è subordinata alla presentazione di una prova dell'origine.

Articolo 5

1. Gli Stati membri garantiscono agli importatori stabiliti nel loro territorio libertà di accesso alle quote loro assegnate.

2. Ogni Stato membro fa uso dei titoli d'importazione per la gestione della quota assegnatagli in virtù dell'articolo 1.

A tale proposito si applica, mutatis mutandis, l'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3183/80.

Articolo 6

1. I titoli d'importazione rilasciati per quantitativi eccedenti quelli che possono essere richiesti in virtù dell'articolo 1 recano nella casella 20 a) una delle diciture seguenti :

— « Opkrævning af tillægsbeløb — forordning (EØF) nr. 1796/81 »,

— « Zusatzbetrag zu erheben — Verordnung (EWG) Nr. 1796/81 »,

— « Συμπληρωματικό ποσό πρός εἴσπραξη — Κανονισμός (ΕΟΚ) ἀριθ. 1796/81 »,

— « Additional amount to be levied — Regulation (EEC) No 1796/81 ».

— Montant supplémentaire à percevoir — Règlement (CEE) n. 1796/81 »,

— Importo supplementare da riscuotere — regolamento (CEE) n. 1796/81 »,

— « Extra bedrag te heffen — Verordening (EEG) nr. 1796/81 ».

2. I titoli d'importazione rilasciati per prodotti provenienti dai paesi del Maghreb e degli Stati ACP recano nella casella 20 una delle diciture seguenti :

— « Tillægsbeløb opkræves ikke, hvis betingelserne i artikel 4 i forordning (EØF) nr. 1796/81 er opfyldt »,

— « Der Zusatzbetrag ist nicht zu erheben, wenn die Voraussetzungen des Artikels 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1796/81 erfüllt sind »,

— « Τό συμπληρωματικό ποσό δέν ἐπιβάλλεται ἐάν τηροῦνται οἱ διατάξεις τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ κανονισμοῦ (ΕΟΚ) ἀριθ. 1796/81 »,

— « Additional amount not applicable if the provisions of Article 4 of Regulation (EEC) No 1796/81 are complied with »,

— « Le montant supplémentaire n'est pas applicable si les dispositions de l'article 4 du règlement (CEE) n° 1796/81 sont respectées »,

— « L'importo supplementare non è applicabile se sono osservate le disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1796/81 »,

— « Het extra bedrag is niet van toepassing wanneer de bepalingen van artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 1796/81 worden nageleefd ».

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano settimanalmente alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli d'importazione :

— precisando l'origine dei prodotti su cui vertono le domande di titolo,

— distinguendo i quantitativi, a seconda che i relativi titoli, rechino o meno la dicitura di cui all'articolo 6.

Tali informazioni sono trasmesse alla Commissione :

— il mercoledì, per i dati relativi alle domande presentate il lunedì e il martedì,

— il venerdì, per i dati relativi alle domande presentate il mercoledì e il giovedì ;

— il lunedì, per i dati relativi alle domande presentate il venerdì della settimana precedente.

Articolo 8

Le disposizioni dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2104/75 non sono applicabili.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica dal 1° gennaio 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

AGARICUS sp.p.
VOLVARIA ESCULENTA
LENTINUS EDODES
FLAMMULINA VELUTIPES
PHOLIOTA AEGERITA
PHOLIOTA NAMEKO
PLEUROTUS OSTREATUS
PLEUROTUS FLORIDA
PLEUROTUS PULMONARIUS
PLEUROTUS CORNUCOPIAE
PLEUROTUS ABALONAE
PLEUROTUS COLOMBINUS
PLEUROTUS ERINGII
STROPHARIA RUGOSO-ANNULATA
TREMALLA FUCIFORMIS
AURICULARIA AURICULA-JUDAE
AURICULARIA POLYTRICHA
AURICULARIA PORPHYRIA
COPRINUS COMATUS
RODOPAXILUS NUDUS
LEPIOTA PUDICA
LEPIOTA PERSONATA
AGROCYTE AEGERITA
AGROCYTE CYLINDRACEA
e tutti i loro sinonimi.

ALLEGATO II

La tariffa doganale comune è modificata come segue :

1. Nel capitolo 20 è inserita la nuova nota complementare seguente :

« 1. ai sensi della sottovoce 20.02 A I sono considerati funghi coltivati i funghi appartenenti alle specie seguenti :

— Agaricus sp. p., Volvaria esculenta, Lentinus edodes, Flammulina velutipes, Pholiota aegerita, Pholiota nameko, Pleurotus ostreatus, Pleurotus florida, Pleurotus pulmonarius, Pleurotus cornucopiae, Pleurotus abalonae, Pleurotus colombinus, Pleurotus eringii, Stropharia rugoso-annulata, Tremalla fuciformis, Auricularia auricula-judae, Auricularia polytricha, Auricularia porphyria, Coprinus comatus, Rodopaxilus nudus, Lepiota pudica, Lepiota personata, Agrocyte aegerita, Agrocyte Cylindracea ».

2. Le note complementari numerate attualmente da 1 a 6 devono essere numerate da 2 a 7.

3. Il testo della sottovoce 20.02 A è sostituito dal seguente :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquote dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
20.02	**Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico :**		
	A. Funghi :		
	I. coltivati	23 (*)	—
	II. altri	23	—

(*) In determinate condizioni è prevista l'applicazione di un importo supplementare oltre che di un dazio doganale.

ALLEGATO III

1. Exporter (name, full address, country)	2. No 3. Quota year
4. Importer	**EXPORT DOCUMENT** (Canned mushrooms) 5. Country of origin 6. Country of destination EEC
7. Place and date of shipment — Means of transport	
8. Description of canned mushrooms	9. QUANTITY Tonnes (net weight)
10. Competent authority (name, address, country) Date : Signature Stamp	

ALLEGATO IV

Le autorità competenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento sono le seguenti :

Per la Repubblica popolare cinese :

— Shanghai Foreign Trade Bureau
— Fujian Trade Bureau
— Guangxi Foreign Trade Bureau
— Zhejiang Foreign Trade Bureau
— Jiangsu Foreign Trade Bureau

Per la Corea :

— Korea Canned goods Export Association

Per Taiwan :

— Taiwan mushroom Packers united export Corporation